

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-763 del 16/02/2017
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. - via Gramadora, 19 - Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19. Inserimento vaglio separatore
Proposta	n. PDET-AMB-2017-784 del 15/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. – via Gramadora, 19 – Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19. Inserimento vaglio separatore

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

Dato atto che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 125/29573 del 30.03.2010,
- Delibera di G.P. n. 297/64710 del 29.06.2010,
- Delibera di G.P. n. 510/105103 del 26.10.2010,
- comunicazione di modifica non sostanziale del 24.09.2010, prot. prov.le n. 95722/10, successivamente integrata con nota del 15.11.2010, prot. prov.le n. 111939/10,
- Delibera di G.P. n. 250/54324 del 24.05.2011,
- Delibera di G.P. n. 224/86280 del 04.06.2013,
- Determina Dirigenziale n. 91474/15 del 23.10.2015
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3099 del 31.08.2016

è stata rilasciata alla ditta Bandini-Casamenti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 06.05.2016 acquisita al PGFC/2016/6817;

Vista la comunicazione di improcedibilità del 09.05.2016 PGFC/2016/6974 per mancato assoggettamento a screening della modifica proposta;

Visto il provvedimento di verifica (screening) deliberato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 21.11.2016 con DGR n. 1944;

Vista la successiva richiesta di riattivazione del procedimento di modifica presentata dalla Bandini e Casamenti S.r.l. Del 21.12.2016 con note acquisite al PGFC/2016/18543 e PGFC/2016/18544;

Vista la nota di avvio del procedimento del 21.12.2016 PGFC/2017/18665;

Vista la richiesta di integrazioni del Servizio Territoriale del 19.01.2017 PGFC/2017/729 trasmessa all'azienda con nota del 19.01.2017 PGFC/2017/782;

Viste le integrazioni ricevute in data 24.01.2017 con nota acquisita al PGFC/2017/981 e le successive integrazioni volontarie ricevute in data 02.02.2017 con nota acquisita al PGFC/2017/1609;

Visto il parere tecnico del Servizio Territoriale di Arpae del 10.02.2017 acquisito al PGFC/2017/2081 di seguito riportato:

"La ditta in oggetto ha presentato richiesta di modifica non sostanziale dell'atto di AIA per l'inserimento di un vaglio separatore al fine di migliorare l'attività di selezione e cernita della carta e del cartone. Esaminato il provvedimento di screening, GPG/2016/2165 del 21/11/2016, vista la documentazione presentata dalla ditta in data in data 28/12/2016 e le integrazioni pervenute a questo servizio in data 25/01/2017(layout impianto), ns. PGFC 1044, alla luce delle integrazioni volontarie pervenute in data 02/02/2017, Ns. PGFC 1609, valutati i risultati delle misure fonometriche effettuate dal Servizio Territoriale di Arpae ed inviati a codesta SAC con nota, Ns. PGFC 1122 del 26/01/2017 e tenuto conto che le lavorazioni vengono eseguite solo ed esclusivamente in periodo diurno, si esprimono le seguenti considerazioni tecniche al fine di modificare l'atto di AIA vigente e smi come sotto indicato:

1) La planimetria indicata al primo comma del paragrafo **C1.2.2 Descrizione dell'impianto di stoccaggio** deve essere così sostituita:

L'impianto di stoccaggio dei rifiuti (materie prime) è rappresentato nella "Planimetria aree di deposito layout impianto inserimento vaglio rev. 09 dicembre 2016".

2) il paragrafo **D2.7 emissioni sonore** deve essere così integrato:

e) Le lavorazioni nell'installazione potranno essere eseguite solo ed esclusivamente in periodo diurno.

f) Preliminarmente al rilascio del certificato di agibilità per il ricettore identificato come R3, la ditta dovrà effettuare i lavori di insonorizzazione della pressa 1. Trascorsi quindici giorni dalla fine dei lavori di insonorizzazione la ditta dovrà eseguire dei rilievi fonometrici al fine di potere valutare il rispetto del limite differenziale presso tale ricettore. I risultati dei rilievi fonometrici dovranno essere inviati ad Arpae per le valutazioni nei successivi quindici giorni.

3) Il punto **3.3 FASE: EMISSIONI SONORE** del paragrafo **D4.2.1 Tipologie di monitoraggi** deve essere così sostituito:

3.3 FASE: EMISSIONI SONORE:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
		Gestore	Arpa		Gestore trasmissione	Arpa esame
Corretta manutenzione e gestione delle attrezzature e sorgenti rumorose	/	In corrispondenza di ogni malfunzionamento e/o annualmente	-	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Valutazione previsionale di impatto acustico	Misure fonometriche e/o simulazioni modellistiche	Nel caso di variazioni all'impianto con modifica dell'atto di AIA che comportino la modifica, l'aumento della potenza sonora dei macchinari installati o il numero delle sorgenti sonore presenti	-	Relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale	In concomitanza richiesta modifica atto di AIA	In concomitanza con la richiesta modifica atto di AIA

“

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le modifiche proposte alle condizioni sopra richiamate e conseguentemente aggiornare l'AIA;

Dato atto che viene dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011;

Evidenziato altresì che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC, e che pertanto si rende necessario aggiornare le garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. 1991/03 con la modifica apportata all'AIA;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Bandini e Casamenti S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA n.n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. Bandini e Casamenti S.r.l. - impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento Dott.ssa Tamara Mordenti, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile di Procedimento, Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Bandini e Casamenti S.r.l. con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e smi per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19, come di seguito precisato:

1.1. La planimetria indicata al primo comma del paragrafo C1.2.2 Descrizione dell'impianto di stoccaggio deve essere così sostituita:

L'impianto di stoccaggio dei rifiuti (materie prime) è rappresentato nella "Planimetria aree di deposito layout impianto inserimento vaglio rev. 09 dicembre 2016".

1.2. il paragrafo D2.7 emissioni sonore deve essere così integrato:

e) Le lavorazioni nell'installazione potranno essere eseguite solo ed esclusivamente in periodo diurno.

f) **Preliminarmente al rilascio del certificato di agibilità** per il ricettore identificato come R3, la ditta dovrà effettuare i lavori di insonorizzazione della pressa 1. Trascorsi quindici giorni dalla fine dei lavori di insonorizzazione la ditta dovrà eseguire dei rilievi fonometrici al fine di potere valutare il rispetto del limite differenziale presso tale ricettore. I risultati dei rilievi fonometrici dovranno essere inviati ad Arpae per le valutazioni nei successivi quindici giorni.

1.3. Il punto 3.3 FASE: EMISSIONI SONORE del paragrafo D4.2.1 Tipologie di monitoraggi deve essere così sostituito:

3.3 FASE: EMISSIONI SONORE:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
		Gestore	Arpa		Gestore trasmissione	Arpa esame
Corretta manutenzione e gestione delle attrezzature e sorgenti rumorose	/	In corrispondenza di ogni malfunzionamento e/o annualmente	-	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Valutazione previsionale di impatto acustico	Misure fonometriche e/o simulazioni modellistiche	Nel caso di variazioni all'impianto con modifica dell'atto di AIA che comportino la modifica, l'aumento della potenza sonora dei macchinari installati o il numero delle sorgenti sonore presenti	-	Relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale	In concomitanza richiesta modifica atto di AIA	In concomitanza con la richiesta modifica atto di AIA

2. **di stabilire** che nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto la garanzia finanziaria già prestata venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento (Ente Beneficiario Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, Arpae - Via Po 5, 40139 Bologna). Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
3. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
4. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
5. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e smi di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
7. **di fare salvi** i diritti di terzi;
8. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. **di inviare copia** della presente autorizzazione a Bandini e Casamenti S.r.l., all'Azienda USL territorialmente competente e al Comune territorialmente competente.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.